

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CE) n. 801/98 della Commissione, del 16 aprile 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- \* **Regolamento (CE) n. 802/98 della Commissione, del 16 aprile 1998, che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1950/97 del Consiglio, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari, fra l'altro, dell'India, che abroga il dazio in vigore nei confronti delle importazioni di quattro esportatori di tale paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione** ..... 3
- \* **Regolamento (CE) n. 803/98 della Commissione, del 16 aprile 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura per il 1998** ..... 5
- Regolamento (CE) n. 804/98 della Commissione, del 16 aprile 1998, che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti ..... 14
- Regolamento (CE) n. 805/98 della Commissione, del 16 aprile 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ..... 16
- Regolamento (CE) n. 806/98 della Commissione, del 16 aprile 1998, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali ..... 20
- Regolamento (CE) n. 807/98 della Commissione, del 16 aprile 1998, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1337/97 ..... 23

Regolamento (CE) n. 808/98 della Commissione, del 16 aprile 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97 .....	24
Regolamento (CE) n. 809/98 della Commissione, del 16 aprile 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97 .....	25
Regolamento (CE) n. 810/98 della Commissione, del 16 aprile 1998, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2506/97 .....	26
Regolamento (CE) n. 811/98 della Commissione, del 16 aprile 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	27
Regolamento (CE) n. 812/98 della Commissione, del 16 aprile 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali .....	29

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

98/257/CE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo <sup>(1)</sup> .....** 31

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 801/98 DELLA COMMISSIONE****del 16 aprile 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,  
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,  
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 aprile 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione de prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	88,7
	212	108,7
	624	191,0
	999	129,5
0707 00 05	052	113,1
	999	113,1
0709 90 70	052	95,5
	999	95,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	36,3
	204	35,1
	212	55,5
	400	57,1
	600	56,0
	624	48,2
	999	48,0
	388	59,5
0805 30 10	600	95,9
	999	77,7
	060	46,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	88,4
	400	91,1
	404	110,8
	508	102,0
	512	81,9
	524	85,9
	528	80,6
	720	155,8
	804	108,8
	999	95,2
	388	71,4
0808 20 50	512	67,1
	528	95,2
	999	77,9

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 802/98 DELLA COMMISSIONE**

del 16 aprile 1998

**che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1950/97 del Consiglio, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari, fra l'altro, dell'India, che abroga il dazio in vigore nei confronti delle importazioni di quattro esportatori di tale paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. DOMANDA DI RIESAME**

- (1) La Commissione ha ricevuto alcune domande di riesame nei confronti di un nuovo esportatore, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base»). Le domande sono state presentate dalle società Hyderabad Polymers Pvt. Ltd, Pithampur Poly Products Ltd, Sangam Cifab Pvt. Ltd e Synthetic Fibres (Mysore) Pvt. Ltd, quattro esportatori indiani che sostengono di non aver esportato il prodotto in oggetto durante il periodo dell'inchiesta sul quale sono state basate le misure antidumping, vale a dire il periodo compreso tra il 1° aprile 1994 e il 31 marzo 1995 (in appresso «periodo dell'inchiesta iniziale»).

**B. PRODOTTO**

- (2) I prodotti in oggetto sono i sacchi e i sacchetti da imballaggio, non a maglia, confezionati con lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene, di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 gr/m<sup>2</sup>. I prodotti descritti rientrano nei codici NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90. Tali codici vengono indicati a titolo informativo.

**C. MISURE IN VIGORE**

- (3) Con il regolamento (CE) n. 1950/97 <sup>(3)</sup>, il Consiglio ha imposto, tra l'altro, un dazio antidumping definitivo del 36 % sulle importazioni del prodotto in oggetto originario dell'India, fatta eccezione per i

prodotti di alcune società espressamente indicate, soggette a un dazio inferiore.

**D. GIUSTIFICAZIONE DEL RIESAME**

- (4) I richiedenti, Hyderabad Polymers Pvt. Ltd, Pithampur Poly Products Ltd, Sangam Cifab Pvt. Ltd e Synthetic Fibres (Mysore) Pvt. Ltd, India, hanno dimostrato di non essere collegati a nessuno dei produttori esportatori dell'India soggetti alle suddette misure antidumping sul prodotto in oggetto e di aver in realtà cominciato ad esportare nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta iniziale.
- (5) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
- (6) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare, qualora venissero accertate pratiche di dumping, i singoli margini di dumping dei richiedenti e l'aliquota del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in oggetto nella Comunità.

**E. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI**

- (7) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, è abrogato il dazio antidumping in vigore sulle importazioni dei prodotti in oggetto originari dell'India, fabbricati e venduti all'esportazione nella Comunità dai richiedenti. Queste importazioni sono soggette al tempo stesso a registrazione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, di detto regolamento affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping nei confronti dei richiedenti, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data di inizio del riesame. In questa fase del procedimento, non è possibile stimare gli eventuali futuri dazi da corrispondere.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 276 del 9. 10. 1997, pag. 1.

**F. TERMINI**

- (8) Ai fini di una corretta gestione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano presentare osservazioni scritte e fornire elementi di prova, purché possano dimostrare di poter essere danneggiate dall'esito dell'inchiesta. Occorre inoltre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano presentare una domanda scritta di audizione, purché dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

**G. MANCATA COLLABORAZIONE**

- (9) Va precisato che, qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro il termine stabilito oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni positive o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È aperto un riesame del regolamento (CE) n. 1950/97 per stabilire se e in quale misura debbano essere soggette al dazio antidumping istituito da detto regolamento le importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene di cui ai codici NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00 (3923 21 00\*10), ex 3923 29 10 (3923 29 10\*10) ed ex 3923 29 90 (3923 29 90\*10), originari dell'India, prodotti e venduti all'esportazione nella Comunità dalle aziende Hyderabad Polymers Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC: 8106), Pithampur Poly Products Ltd (codice addizionale TARIC: 8155), Sangam Cirkfab Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC: 8156) e Synthetic Fibres (Mysore) Pvt. Ltd, India (codice addizionale TARIC: 8157).

*Articolo 2*

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1950/97 sulle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 (codice addizionale TARIC: 8900).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1998.

*Articolo 3*

Si chiede alle autorità doganali, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni specificate dall'articolo 1. La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 4*

Le parti interessate devono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e inviare informazioni entro 37 giorni a decorrere dalla data in cui il presente regolamento viene trasmesso alle autorità del paese esportatore, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Entro lo stesso termine le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione. Si ritiene che una copia del presente regolamento sia stata trasmessa alle autorità del paese esportatore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Relazioni esterne: Politica commerciale e relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda

DM-24 8/38

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 295 65 05

Telex: COMEU B 21877

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*

**REGOLAMENTO (CE) N. 803/98 DELLA COMMISSIONE**

**del 16 aprile 1998**

**recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura per il 1998**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 2275/96 prevede una partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni intese a promuovere il consumo di piante vive e di prodotti della floricoltura comunitaria all'interno e all'esterno della Comunità;

considerando che è opportuno definire le principali azioni che saranno prese in considerazione per la concessione di un contributo finanziario comunitario;

considerando che tali azioni devono seguire una strategia coerente e presentare garanzie per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi previsti a medio termine e la tutela degli interessi comunitari; che ad esse devono impegnarsi i principali operatori interessati della filiera economica, essere presentate in una forma armonizzata e contenere i dati necessari per consentire una valutazione;

considerando che occorre prevedere la procedura da seguire e i criteri da applicare allo scopo di determinare, per il 1998, gli Stati membri in cui verranno eseguite le azioni di promozione e ripartire tra di essi l'importo globale disponibile;

considerando che occorre determinare le modalità di presentazione delle domande di contributo da parte delle organizzazioni professionali nonché quelle relative alla valutazione e alla selezione delle azioni da parte degli organismi autorizzati dagli Stati membri; che, nell'ambito di tale procedura, occorre consentire alla Commissione di inviare le proprie osservazioni agli Stati membri;

considerando che è opportuno prevedere le modalità relative ad un'eventuale seconda fase di finanziamento;

considerando che le diverse modalità di esecuzione degli impegni assunti devono essere oggetto di contratti fra gli interessati e i competenti organismi nazionali in base a contratti tipo forniti dalla Commissione;

considerando che, per il 1997, la seconda ripartizione dei fondi è stata effettuata il 13 ottobre 1997; che, tenuto

conto di questo ritardo, è opportuno differire in via eccezionale, per il periodo considerato, la data del pagamento dell'anticipo per i programmi in causa;

considerando che, per esigenze connesse alla gestione del bilancio, è indispensabile prevedere una penale in caso di mancato rispetto del termine di presentazione delle domande di pagamento;

considerando che è necessario che gli Stati membri controllino l'esecuzione delle azioni e che la Commissione sia tenuta informata dei risultati delle misure previste dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le azioni intese a promuovere il consumo di piante vive e prodotti della floricoltura previste dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2275/96, nella Comunità e fuori di essa, sono incluse all'interno di programmi.

2. Per «programma» si intende un insieme di azioni coerenti e conformi che rivestono un'ampiezza sufficiente per contribuire ad aumentare lo smaltimento della produzione e il consumo, nonché, eventualmente a tale fine, consentire di orientare e adeguare la produzione alle necessità del mercato.

3. I programmi sono realizzati in un periodo di uno o più anni dalla data della firma dei contratti annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Tuttavia, la durata dei programmi non può superare tre anni a decorrere dalla data della firma del contratto concluso nel corso del primo anno di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

1. I programmi possono concernere le seguenti azioni:

<sup>(1)</sup> GU L 308 del 29. 11. 1996, pag. 7.

- a) l'organizzazione di campagne pubblicitarie generiche radiotelevisive e sui giornali, nonché mediante manifesti;
- b) l'organizzazione di azioni di informazione sui luoghi di vendita;
- c) l'organizzazione e la partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni;
- d) la preparazione di pubblicazioni e di materiale audiovisivo;
- e) l'organizzazione di campagne di relazioni pubbliche presso opinionisti e la popolazione in generale;
- f) la preparazione di materiale pedagogico.

2. I programmi possono essere accompagnati dalle seguenti azioni complementari:

- a) la realizzazione di indagini di mercato e prove e studi sul consumo;
- b) la diffusione presso gli operatori dei risultati di ricerche nel settore della commercializzazione;
- c) l'introduzione di nuovi modi di confezionamento e presentazione dei prodotti.

3. Non sono prese in considerazione le azioni che fruiscono di altri aiuti comunitari o di altre sovvenzioni nazionali o regionali.

In tale contesto non si considera come sovvenzione nazionale o regionale l'utilizzo dei fondi provenienti dagli oneri obbligatori per gli operatori nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura prelevati sui prodotti ottenuti interamente nello Stato membro interessato.

Tuttavia, per il 1997, il 1998 e il 1999 possono essere prese in considerazione le azioni che fruiscono di altre sovvenzioni nazionali o regionali non eccedenti il 20 % del bilancio totale.

#### Articolo 3

1. Per il 1998 la partecipazione finanziaria comunitaria disponibile è ripartita come segue:

Paese	Importo (in migliaia di ECU)	Percentuale
Paesi Bassi	4 444,444	29,60
Germania	2 637,000	17,58
Italia	2 587,129	17,42
Francia	1 522,344	10,22
Regno Unito	867,907	6,22
Spagna	693,694	4,62
Danimarca	566,066	3,77
Belgio	503,497	3,36
Austria	250,500	1,67

Paese	Importo (in migliaia di ECU)	Percentuale
Svezia	195,205	1,33
Grecia	185,277	1,25
Finlandia	133,234	0,89
Portogallo	100,000	0,68
Irlanda	100,000	0,68
Lussemburgo	100,000	0,68
EUR 15	14 886,296	100,00

2. Lo Stato membro che non utilizzi, in tutto o in parte, l'importo accordatogli per un anno determinato, può decidere di destinare tale importo per l'esecuzione di un altro progetto selezionato e rimasto in sospeso per mancanza di mezzi finanziari sufficienti oppure di rinunciare a tale contributo. In quest'ultimo caso la Commissione ripartisce l'importo disponibile proporzionalmente tra gli Stati membri interessati.

#### Articolo 4

1. I programmi di cui all'articolo 1 sono presentati da associazioni rappresentative che raggruppano operatori di una o più comparti nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, come le organizzazioni di produttori o le loro unioni nonché di commercianti o loro associazioni.

2. L'associazione che ha presentato la domanda di contributo ha la responsabilità esclusiva dell'esecuzione delle azioni selezionate per il contributo finanziario. L'associazione ha la capacità giuridica necessaria per l'esecuzione delle azioni e ha la sede sociale nella Comunità.

#### Articolo 5

1. La domanda di contributo è presentata all'organismo competente dello Stato membro nel quale l'associazione ha la sede sociale entro il 15 maggio 1998.

Nel caso in cui venga stabilita una seconda fase di finanziamento, la Commissione preciserà la data limite per la presentazione delle domande.

La domanda contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato ed è accompagnata dalle seguenti indicazioni:

- a) condizioni del commercio e del consumo delle piante vive e dei prodotti della floricoltura nelle regioni interessate;
- b) risultati stimati delle azioni proposte e loro adeguamento agli obiettivi generali e specifici del programma.

2. L'organismo competente controlla che le informazioni contenute nelle domande siano esatte e conformi al regolamento (CE) n. 2275/96 e al presente regolamento. Anteriormente al 21 giugno 1998, lo Stato membro interessato forma, in base ai criteri di cui all'articolo 6, l'elenco provvisorio delle azioni selezionate per la concessione del contributo finanziario della Comunità, entro i limiti degli importi determinati conformemente all'articolo 3. Tale contributo finanziario è pari al 60 % del costo reale ammissibile delle azioni selezionate.

3. Lo Stato membro comunica immediatamente alla Commissione l'elenco provvisorio delle azioni selezionate ed una copia delle relative domande. La Commissione invia agli Stati membri le eventuali proprie osservazioni sulle azioni allo scopo di assicurarne la legittimità e il coordinamento a livello comunitario. A partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di cui al paragrafo 2, ogni Stato membro fissa l'elenco definitivo delle azioni selezionate e lo trasmette immediatamente alla Commissione.

#### Articolo 6

L'elenco delle azioni selezionate viene compilato, in particolare, in funzione della coerenza delle strategie presentate, della qualità delle azioni proposte, dell'impatto prevedibile della loro realizzazione, delle capacità di esecuzione e delle garanzie di efficienza e di rappresentatività delle associazioni.

Gli Stati membri privilegiano le azioni da realizzare sul territorio di più Stati membri.

#### Articolo 7

1. L'organismo competente informa i richiedenti circa l'esito delle domande di contributo, nel più breve tempo possibile.

2. Gli organismi competenti concludono contratti annuali con gli interessati entro il mese successivo alla compilazione dell'elenco delle azioni selezionate conformemente all'articolo 5, paragrafo 3. Nessun contratto potrà essere concluso una volta trascorso tale termine.

A tale scopo, gli organismi competenti utilizzano i contratti tipo forniti loro dalla Commissione. Tali contratti comprendono le condizioni generali pertinenti che si presumono conosciute e accettate dal contraente.

3. Il contratto è efficace soltanto dopo la costituzione, a favore dell'organismo competente, di una cauzione pari al 15 % dell'importo del finanziamento comunitario, destinata a garantire la corretta esecuzione del contratto. Se la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione non perviene all'organismo competente entro le due settimane successive alla data della conclusione del contratto, questo cessa di produrre effetti.

La cauzione è costituita secondo le modalità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (<sup>1</sup>).

L'esigenza principale di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento è la tempestiva esecuzione delle misure previste dal contratto.

La cauzione viene svincolata alle condizioni ed entro i termini previsti all'articolo 8 del presente regolamento per il pagamento del saldo.

4. L'organismo competente contraente trasmette immediatamente una copia del contratto alla Commissione.

#### Articolo 8

1. A decorrere dalla data della firma del contratto, il contraente può presentare all'organismo competente una domanda di anticipo.

L'anticipo non può eccedere il 30 % dell'importo del finanziamento comunitario.

L'organismo competente esegue il pagamento dell'anticipo entro il 15 ottobre 1998.

Tuttavia, nel caso in cui una seconda fase di finanziamento venga stabilita dopo il 1° settembre 1998, l'anticipo può essere versato nei 30 giorni successivi alla firma del contratto. Per i contratti conclusi nel 1997, esso può essere versato nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento.

Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione, a favore dell'organismo competente contraente, di una cauzione pari al 110 % di tale anticipo, secondo le modalità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.

2. Le domande di pagamento sono presentate entro la fine del mese che segue ogni trimestre a partire dalla data della firma del contratto e sono accompagnate dai documenti giustificativi e da una relazione intermedia sull'esecuzione del contratto.

Salvo casi di forza maggiore, la presentazione tardiva della domanda di pagamento e della relativa documentazione implica una riduzione del pagamento pari al 3 % per ogni mese di ritardo.

Tuttavia, tali pagamenti e l'anticipo di cui al paragrafo 1 non possono superare globalmente il 75 % del totale del contributo finanziario comunitario.

3. La domanda di saldo è presentata prima della fine del quarto mese successivo alla data della conclusione delle azioni previste dal contratto. Essa è accompagnata da quanto segue:

- a) adeguati documenti giustificativi;
- b) riepilogo delle azioni realizzate;

(<sup>1</sup>) GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

- c) relazione di valutazione interna dei risultati ottenuti, accertabili alla data della relazione, nonché dell'uso che può esserne fatto.

Salvo casi di forza maggiore, la presentazione tardiva della domanda di saldo e della relativa documentazione implica una riduzione del saldo pari al 3 % per ogni mese di ritardo.

4. Il versamento del saldo è subordinato alla verifica dei documenti di cui al paragrafo 3.

Il saldo è ridotto in proporzione dell'inadempimento dell'esigenza principale di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

5. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata purché, al momento del versamento del saldo, sia stato accertato il diritto definitivo all'importo anticipato.

6. L'organismo competente esegue i versamenti previsti ai paragrafi da 1 a 5 entro tre mesi dalla ricezione della domanda. Può tuttavia rinviare i versamenti di cui ai paragrafi 2 e 4 qualora siano necessarie verifiche supplementari.

7. L'organismo competente trasmette quanto prima alla Commissione le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 3.

8. L'importo globale di ciascuno Stato membro fissato per il 1998 conformemente all'articolo 3 è convertito in moneta nazionale al tasso agricolo applicabile il 15 aprile 1998.

#### Articolo 9

1. Gli organismi competenti prendono i provvedimenti necessari per verificare, soprattutto mediante controlli tecnici, amministrativi e contabili presso il contraente, presso i suoi eventuali copartecipanti e presso i subappaltatori, quanto segue:

- a) l'esattezza delle informazioni e dei documenti giustificativi forniti;
- b) l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Essi informano immediatamente la Commissione circa i risultati dei controlli.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, quando il contraente realizza azioni in uno Stato membro che non sia quello in cui è stabilito l'organismo competente contraente, l'organismo competente dello Stato membro interessato fornisce a quest'ultimo tutta la collaborazione necessaria.

3. Ai fini del controllo delle azioni realizzate nei paesi terzi, l'organismo competente dello Stato membro interessato decide i mezzi più appropriati per assicurare tale controllo e ne informa la Commissione.

4. La Commissione può partecipare in qualsiasi momento alle verifiche e ai controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Essa può anche procedere ai controlli supplementari che riterrà necessari.

#### Articolo 10

Nel corso dell'ultimo anno di esecuzione del programma, un organismo indipendente, scelto dallo Stato membro interessato previo accordo della Commissione, effettua una valutazione esterna delle azioni programmate e approvate.

La valutazione esterna implica la valutazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi fissati delle azioni programmate e approvate, nonché l'analisi del rapporto costo/efficacia, azione per azione e per l'insieme del programma, in base a opportuni indicatori («output» e «input»).

La valutazione viene comunicata immediatamente alla Commissione.

L'organismo competente si assume la spesa di tale valutazione, il cui finanziamento è assicurato secondo le stesse modalità previste per le azioni promozionali.

#### Articolo 11

1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo di cui trattasi, maggiorato di un interesse calcolato in funzione del tempo trascorso dal pagamento al rimborso da parte del beneficiario.

Il tasso di tale interesse è quello applicato dall'Istituto monetario europeo alle proprie operazioni in ecu, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

2. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi o uffici pagatori, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia in proporzione alla partecipazione finanziaria comunitaria.

#### Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---





**6. Finanziamento del programma:**6.1. Costo totale del programma <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>: ..... ECU

6.2. Contributo comunitario richiesto: ..... ECU

a) primo anno di esecuzione: ..... ECU

b) secondo anno di esecuzione: ..... ECU

c) terzo anno di esecuzione: ..... ECU

6.3. Contributo dell'associazione: ..... ECU

di cui:

— fondi propri:.....

— prestiti: .....

— prestazioni in natura: .....

— altre partecipazioni: .....

**7. Informazioni di carattere generale:**Subappaltatori: sì  no 

In caso affermativo, indicarlo(i): .....

.....

Precisare il(i) compito(i): .....

.....

.....

Forma d'impegno: contratto <sup>(3)</sup>  Altra <sup>(3)</sup> 

In caso di altra forma d'impegno, specificarla: .....

.....

**8. Dichiarazione:**

Il(i) sottoscritto(i) dichiara(no) di:

a) disporre dei fondi necessari per il finanziamento integrale del programma;

b) non beneficiare di altro contributo comunitario, né di qualsiasi altra sovvenzione nazionale o regionale superiore del 20 % al bilancio totale.

.....

(Data)

(Firma)<sup>(4)</sup><sup>(1)</sup> Al netto dell'IVA.<sup>(2)</sup> Per la durata dell'esecuzione del programma.<sup>(3)</sup> Allegare copia.<sup>(4)</sup> Del responsabile in nome dell'associazione o degli associati.

## II

## DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Un programma deve comportare almeno i seguenti elementi:

1. Riassunto del programma relativo agli aspetti di cui ai punti da 3 a 6 (2 pagine al massimo).
2. Le motivazioni e gli obiettivi perseguiti.
3. Le azioni previste.
4. La strategia: destinatari, metodologia, fasi successive di realizzazione e scadenze di esecuzione.
5. Attuazione delle azioni dal punto di vista tecnico, scientifico, economico, finanziario, divulgativo, logistico, ecc.
6. I risultati previsti ed i vantaggi per gli operatori del settore ed il mercato comunitario.
7. I criteri di valutazione dei progressi e dei risultati ottenuti a programma ultimato.
8. Prospettive in materia di sfruttamento e di divulgazione dei risultati.

## III

## FONDI STANZIATI

I fondi stanziati, al netto delle tasse, a favore delle varie azioni, espressi in ecu, presentati dettagliatamente e motivati<sup>(1)</sup>, con ripartizione degli importi per categoria e per anno.

---

<sup>(1)</sup> In base a preventivi spese di onorari ecc. ed in caso di subappalto, in base alle offerte.

**REGOLAMENTO (CE) N. 804/98 DELLA COMMISSIONE****del 16 aprile 1998****che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 705/98<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da una situazione di incertezza; che è necessario evitare domande a fini speculativi che possono sia provocare distorsioni di concorrenza tra gli operatori sia compromettere la continuità delle esportazioni di questi prodotti per il resto del periodo in causa; che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i prodotti di cui trattasi, e non rilasciare i titoli per questi prodotti, le cui domande sono pendenti;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari menzionati in allegato è sospeso per il periodo dal 17 aprile al 1° maggio 1998, ad eccezione dei titoli per la destinazione «970».

2. Non è dato seguito alle domande di titoli per i prodotti lattiero-caseari menzionati in allegato, presentate il 15 aprile 1998 e attualmente pendenti, il cui rilascio avrebbe dovuto effettuarsi a partire dal 22 aprile 1998.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU L 98 del 31. 3. 1998, pag. 6.

## ALLEGATO

Codice prodotto	Codice prodotto	Codice prodotto	Codice prodotto
0401 10 10 9000	0402 21 99 9700	0402 99 39 9300	0404 90 23 9917
0401 10 90 9000	0402 21 99 9900	0402 99 39 9500	0404 90 23 9919
0401 20 11 9100	0402 29 15 9200	0402 99 91 9000	0404 90 23 9931
0401 20 11 9500	0402 29 15 9300	0402 99 99 9000	0404 90 23 9933
0401 20 19 9100	0402 29 15 9500	0403 10 11 9400	0404 90 23 9935
0401 20 19 9500	0402 29 15 9900	0403 10 11 9800	0404 90 23 9937
0401 20 91 9100	0402 29 19 9200	0403 10 13 9800	0404 90 23 9939
0401 20 91 9500	0402 29 19 9300	0403 10 19 9800	0404 90 29 9110
0401 20 99 9100	0402 29 19 9500	0403 10 31 9400	0404 90 29 9115
0401 20 99 9500	0402 29 19 9900	0403 10 31 9800	0404 90 29 9120
0401 30 11 9100	0402 29 91 9100	0403 10 33 9800	0404 90 29 9130
0401 30 11 9400	0402 29 91 9500	0403 10 39 9800	0404 90 29 9135
0401 30 11 9700	0402 29 99 9100	0403 90 11 9000	0404 90 29 9150
0401 30 19 9100	0402 29 99 9500	0403 90 13 9200	0404 90 29 9160
0401 30 19 9400	0402 91 11 9110	0403 90 13 9300	0404 90 29 9180
0401 30 19 9700	0402 91 11 9120	0403 90 13 9500	0404 90 81 9100
0401 30 31 9100	0402 91 11 9310	0403 90 13 9900	0404 90 81 9910
0401 30 31 9400	0402 91 11 9350	0403 90 19 9000	0404 90 81 9950
0401 30 31 9700	0402 91 11 9370	0403 90 31 9000	0404 90 83 9110
0401 30 39 9100	0402 91 19 9110	0403 90 33 9200	0404 90 83 9130
0401 30 39 9400	0402 91 19 9120	0403 90 33 9300	0404 90 83 9150
0401 30 39 9700	0402 91 19 9310	0403 90 33 9500	0404 90 83 9170
0401 30 91 9100	0402 91 19 9350	0403 90 33 9900	0404 90 83 9911
0401 30 91 9400	0402 91 19 9370	0403 90 39 9000	0404 90 83 9913
0401 30 91 9700	0402 91 31 9100	0403 90 51 9100	0404 90 83 9915
0401 30 99 9100	0402 91 31 9300	0403 90 51 9300	0404 90 83 9917
0401 30 99 9400	0402 91 39 9100	0403 90 53 9000	0404 90 83 9919
0401 30 99 9700	0402 91 39 9300	0403 90 59 9110	0404 90 83 9931
0402 21 11 9200	0402 91 51 9000	0403 90 59 9140	0404 90 83 9933
0402 21 11 9300	0402 91 59 9000	0403 90 59 9170	0404 90 83 9935
0402 21 11 9500	0402 91 91 9000	0403 90 59 9310	0404 90 83 9937
0402 21 11 9900	0402 91 99 9000	0403 90 59 9340	0404 90 89 9130
0402 21 17 9000	0402 99 11 9110	0403 90 59 9370	0404 90 89 9150
0402 21 19 9300	0402 99 11 9130	0403 90 59 9510	0404 90 89 9930
0402 21 19 9500	0402 99 11 9150	0403 90 59 9540	0404 90 89 9950
0402 21 19 9900	0402 99 11 9310	0403 90 59 9570	0404 90 89 9990
0402 21 91 9100	0402 99 11 9330	0403 90 61 9100	2309 10 70 9100
0402 21 91 9200	0402 99 11 9350	0403 90 61 9300	2309 10 70 9200
0402 21 91 9300	0402 99 19 9110	0403 90 63 9000	2309 10 70 9300
0402 21 91 9400	0402 99 19 9130	0403 90 69 9000	2309 10 70 9500
0402 21 91 9500	0402 99 19 9150	0404 90 21 9100	2309 10 70 9600
0402 21 91 9600	0402 99 19 9310	0404 90 21 9910	2309 10 70 9700
0402 21 91 9700	0402 99 19 9330	0404 90 21 9950	2309 10 70 9800
0402 21 91 9900	0402 99 19 9350	0404 90 23 9120	2309 90 70 9100
0402 21 99 9100	0402 99 31 9110	0404 90 23 9130	2309 90 70 9200
0402 21 99 9200	0402 99 31 9150	0404 90 23 9140	2309 90 70 9300
0402 21 99 9300	0402 99 31 9300	0404 90 23 9150	2309 90 70 9500
0402 21 99 9400	0402 99 31 9500	0404 90 23 9911	2309 90 70 9600
0402 21 99 9500	0402 99 39 9110	0404 90 23 9913	2309 90 70 9700
0402 21 99 9600	0402 99 39 9150	0404 90 23 9915	2309 90 70 9800

**REGOLAMENTO (CE) N. 805/98 DELLA COMMISSIONE****del 16 aprile 1998****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/97 <sup>(6)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio <sup>(7)</sup>, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettere b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/95 <sup>(9)</sup>, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1998.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.<sup>(6)</sup> GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 20.<sup>(7)</sup> GU L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.<sup>(8)</sup> GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.<sup>(9)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 49.

---

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1998.

*Per la Commissione*  
Martin BANGEMANN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 aprile 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1001 10 00	Frumento (grano) duro: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: — all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi: — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi	1,119 1,221 1,721
1002 00 00	Segala	3,983
1003 00 90	Orzo	2,920
1004 00 00	Avena	2,218
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: — amido — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi — glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3): — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi — altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — negli altri casi	1,676 2,301 1,531 2,156 2,301 1,676 2,301
1006 20	Riso semigreggio: — a grani tondi — a grani medi — a grani lunghi	3,178 2,829 2,829
ex 1006 30	Riso lavorato: — a grani tondi — a grani medi — a grani lunghi	4,100 4,100 4,100
1006 40 00	Rotture di riso utilizzato sotto forma di: — amido del codice NC 1108 19 10: — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi — altre (incluso allo stato naturale)	1,542 2,200 2,200

Codice NC	Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1007 00 90	Sorgo	2,920
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	1,376 2,117
1102 10 00	Farina di segala	4,750
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	1,376 2,117

<sup>(1)</sup> Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5), modificato.

<sup>(2)</sup> Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1. 7. 1993, pag. 112), modificato.

<sup>(3)</sup> Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 806/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 aprile 1998**  
**che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 798/98 della Commissione <sup>(5)</sup>;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 798/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 798/98 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU L 114 del 16. 4. 1998, pag. 25.

## ALLEGATO I

## Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t)
1001 10 00	Fumento grano duro (1)	0,00	0,00
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	45,13	35,13
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	45,13	35,13
	di qualità media	68,65	58,65
	di bassa qualità	80,75	70,75
1002 00 00	Segala	90,79	80,79
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	90,79	80,79
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	90,79	80,79
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	91,95	81,95
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	91,95	81,95
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	90,79	80,79

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(data del 15. 4. 1998)

## 1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	125,62	110,88	104,63	91,45	199,29 (?)	92,51 (1)
Premio sul Golfo (ECU/t)	21,48	12,70	6,84	8,83	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	—	—	—	—	—	—

(1) Fob Duluth.

(?) Fob Gulf.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,81 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 20,74 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96 : 0,00 ECU/t (HRW2)  
: 0,00 ECU/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 807/98 DELLA COMMISSIONE****del 16 aprile 1998****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1337/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che una gara per la restituzione e/o per la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1337/97 della Commissione <sup>(5)</sup>;

considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista

all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima o una tassa minima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 10 al 16 aprile 1998, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1337/97.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 808/98 DELLA COMMISSIONE****del 16 aprile 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7, considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1339/97 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 507/98 <sup>(6)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 10 al 16 aprile 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 18,99 ECU per tonnellata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 7.

<sup>(6)</sup> GU L 63 del 4. 3. 1998, pag. 20.

**REGOLAMENTO (CE) N. 809/98 DELLA COMMISSIONE****del 16 aprile 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 <sup>(4)</sup>,  
visto il regolamento (CE) n. 1773/97 della Commissione, del 12 settembre 1997, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 661/98 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 8,  
considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1773/97;  
considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1773/97, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/

92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 10 al 16 aprile 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97, la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 37,95 ECU per tonnellata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU L 250 del 13. 9. 1997, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 90 del 25. 3. 1998, pag. 38.

**REGOLAMENTO (CE) N. 810/98 DELLA COMMISSIONE****del 16 aprile 1998****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2506/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2506/97 della Commissione <sup>(3)</sup>;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui

offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 10 al 16 aprile 1998 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2506/97, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 50,98 ecu per tonnellata per un quantitativo massimo globale di 55 000 tonnellate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.<sup>(3)</sup> GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 28.<sup>(4)</sup> GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.<sup>(5)</sup> GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

**REGOLAMENTO (CE) N. 811/98 DELLA COMMISSIONE****del 16 aprile 1998****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 <sup>(6)</sup>, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.

<sup>(6)</sup> GU L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1998.

*Per la Commissione*  
 Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 16 aprile 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

<i>(ECU/t)</i>		<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 <sup>(1)</sup>	32,21	1104 23 10 9100	34,52
1102 20 10 9400 <sup>(1)</sup>	27,61	1104 23 10 9300	26,46
1102 20 90 9200 <sup>(1)</sup>	27,61	1104 29 11 9000	17,55
1102 90 10 9100	43,80	1104 29 51 9000	17,21
1102 90 10 9900	29,78	1104 29 55 9000	17,21
1102 90 30 9100	39,92	1104 30 10 9000	4,30
1103 12 00 9100	39,92	1104 30 90 9000	5,75
1103 13 10 9100 <sup>(1)</sup>	41,42	1107 10 11 9000	30,63
1103 13 10 9300 <sup>(1)</sup>	32,21	1107 10 91 9000	51,98
1103 13 10 9500 <sup>(1)</sup>	27,61	1108 11 00 9200	34,42
1103 13 90 9100 <sup>(1)</sup>	27,61	1108 11 00 9300	34,42
1103 19 10 9000	39,83	1108 12 00 9200	36,82
1103 19 30 9100	45,26	1108 12 00 9300	36,82
1103 21 00 9000	17,55	1108 13 00 9200	36,82
1103 29 20 9000	29,78	1108 13 00 9300	36,82
1104 11 90 9100	43,80	1108 19 10 9200	33,44
1104 12 90 9100	44,36	1108 19 10 9300	33,44
1104 12 90 9300	35,49	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	17,55	1702 30 51 9000 <sup>(2)</sup>	45,06
1104 19 50 9110	36,82	1702 30 59 9000 <sup>(2)</sup>	34,50
1104 19 50 9130	29,91	1702 30 91 9000	45,06
1104 21 10 9100	43,80	1702 30 99 9000	34,50
1104 21 30 9100	43,80	1702 40 90 9000	34,50
1104 21 50 9100	58,40	1702 90 50 9100	45,06
1104 21 50 9300	46,72	1702 90 50 9900	34,50
1104 22 20 9100	35,49	1702 90 75 9000	47,22
1104 22 30 9100	37,71	1702 90 79 9000	32,77
		2106 90 55 9000	34,50

<sup>(1)</sup> Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

<sup>(2)</sup> Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 812/98 DELLA COMMISSIONE****del 16 aprile 1998****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso <sup>(3)</sup>, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i

prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 16 aprile 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali**

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione <sup>(1)</sup>:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,  
 2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,  
 2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,  
 2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

*(ECU/t)*

Prodotti cerealicoli <sup>(2)</sup>	Ammontare delle restituzioni <sup>(2)</sup>
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	23,01
Prodotti cerealicoli <sup>(2)</sup> , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	23,21

<sup>(1)</sup> I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

<sup>(2)</sup> Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1998

riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (\*)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/257/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155,

considerando che il Consiglio, nelle sue conclusioni approvate dal Consiglio «Consumatori» del 25 novembre 1996, ha sottolineato che l'esigenza di rafforzare la fiducia dei consumatori nel funzionamento del mercato interno e la loro capacità di trarre pienamente vantaggio dalle possibilità che quest'ultimo offre loro, comprende la possibilità per i consumatori di risolvere le loro controversie in modo efficace ed adeguato attraverso procedure extragiudiziali o altre procedure comparabili;

considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14 novembre 1996 (1), ha sottolineato che è essenziale che tali procedure soddisfino criteri minimi che garantiscano l'imparzialità dell'organismo, l'efficacia della procedura, la sua pubblicità e la sua trasparenza e ha invitato la Commissione ad elaborare proposte in materia;

considerando che la maggior parte delle controversie in materia di consumo, per loro natura, sono caratterizzate da una sproporzione tra la portata economica della controversia e il costo della risoluzione giudiziaria; che le difficoltà eventualmente collegate alle procedure giudiziarie possono, in particolare nel caso dei conflitti transfronta-

lieri, dissuadere il consumatore dal far valere effettivamente i suoi diritti;

considerando che il Libro verde «L'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato unico» (2) è stato oggetto di un'ampia consultazione i cui risultati hanno confermato la necessità e l'urgenza di un'azione comunitaria destinata a migliorare la situazione attuale;

considerando che l'esperienza acquisita da numerosi Stati membri dimostra che i meccanismi alternativi di risoluzione non giudiziale delle controversie in materia di consumo, purché sia garantito il rispetto di alcuni principi essenziali, possono garantire buoni risultati, tanto per i consumatori che per le imprese, riducendo il costo e la durata della risoluzione delle controversie in materia di consumo;

considerando che l'individuazione di tali principi a livello europeo agevolerebbe l'attivazione di procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie in materia di consumo; che, per quanto riguarda i conflitti transfrontalieri, ciò aumenterebbe la reciproca fiducia degli organismi extragiudiziali esistenti nei vari Stati membri nonché la fiducia dei consumatori nelle varie procedure nazionali esistenti; che tali criteri faciliteranno la possibilità per i prestatori di servizi extragiudiziali stabiliti in uno Stato membro di offrire loro servizi in un altro Stato membro;

(\*) Una comunicazione riguardante la risoluzione extragiudiziale dei conflitti in materia di consumo è stata adottata dalla Commissione il 30 marzo 1998. Tale comunicazione, che comprende la presente raccomandazione, nonché il formulario europeo di reclamo per i consumatori, sono disponibili su Internet (<http://europa.eu.int/comm/dg24>).

(1) Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione «Piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nel mercato interno» del 14 novembre 1996 (GU C 362 del 2. 12. 1996, pag. 275).

(2) Libro verde «L'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato unico», COM (93) 576 def. del 16 novembre 1993.

considerando che tra le conclusioni del Libro verde figurava l'adozione di una «Raccomandazione della Commissione volta a migliorare il funzionamento dei sistemi di "Ombudsman" (mediatore) incaricati di esaminare controversie in materia di consumo»;

considerando che la necessità di tale raccomandazione è stata sottolineata nel corso della consultazione sul Libro verde ed è stata confermata nel corso della consultazione sulla comunicazione «Piano d'azione»<sup>(1)</sup> dalla grande maggioranza delle parti interessate;

considerando che la presente raccomandazione deve limitarsi alle procedure che, indipendentemente dalla loro denominazione, portano ad una risoluzione della controversia tramite l'intervento attivo di un terzo che propone o impone una soluzione; che, di conseguenza, non sono comprese le procedure che si limitano a un semplice tentativo di riavvicinare le parti per convincerle a trovare una soluzione di comune accordo;

considerando che le decisioni degli organi extragiudiziali possono essere ad effetto vincolante per le parti, limitarsi a semplici raccomandazioni o a proposte di transazione che devono essere accettate dalle parti; che ai fini della presente raccomandazione tali vari casi sono definiti come «decisioni»;

considerando che l'imparzialità e l'obiettività dell'organo responsabile dell'adozione delle decisioni sono qualità necessarie per garantire la protezione dei diritti dei consumatori e per aumentare la loro fiducia nei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie in materia di consumo;

considerando che un organo può essere imparziale solo se, nell'esercizio delle sue funzioni, non è sottoposto a pressioni che potrebbero influenzarne le decisioni; che occorre garantire la sua indipendenza senza che ciò comporti la determinazione di garanzie tanto rigide quanto quelle volte a garantire l'indipendenza dei giudici nell'ambito del sistema giudiziario;

considerando che, quando la decisione è adottata individualmente, l'imparzialità della persona responsabile può essere garantita solo se essa dà prova d'indipendenza, è in possesso delle qualifiche necessarie e agisce in un ambiente che le consente di decidere in modo autonomo; che ciò comporta che tale persona goda di un mandato avente una durata sufficiente durante la quale non può essere destituita senza giustificato motivo;

considerando che, quando la decisione è adottata collegialmente, la partecipazione paritaria dei rappresentanti dei consumatori e dei professionisti è uno strumento adeguato a garantire tale indipendenza;

<sup>(1)</sup> Piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nel mercato interno, COM(96) 13 def. del 14 febbraio 1996.

considerando che, al fine di garantire l'informazione adeguata delle persone interessate, occorre garantire la trasparenza della procedura e dell'attività degli organismi responsabili della risoluzione delle controversie; che la mancanza di trasparenza può recare pregiudizio ai diritti delle parti e provocare reticenze nei confronti delle procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie in materia di consumo;

considerando che gli interessi delle parti possono essere protetti solo se la procedura consente loro di far valere il loro punto di vista dinanzi all'organismo competente e d'informarsi sui fatti esposti dalla controparte e, eventualmente, sulle dichiarazioni degli esperti; che ciò non implica necessariamente un'audizione orale delle parti;

considerando che le procedure extragiudiziali hanno lo scopo di agevolare l'accesso dei consumatori alla giustizia; che esse devono inoltre, per essere efficaci, porre rimedio a taluni problemi sollevati nel contesto giudiziario, quali le spese elevate, la lunghezza dei termini e il ricorso a procedure eccessivamente complesse;

considerando che, per accrescere l'efficacia e l'equità della procedura, è opportuno attribuire all'organo competente un ruolo attivo che gli consenta di prendere in considerazione tutti gli elementi utili alla risoluzione della controversia; che questo ruolo attivo risulta ancora più importante per il fatto che, nel quadro delle procedure extragiudiziali, le parti agiscono spesso senza godere dell'assistenza di un consulente giuridico;

considerando che gli organi extragiudiziali possono decidere non solo sulla base di disposizioni legali ma anche in base all'equità e ai codici di condotta; che tuttavia questa flessibilità relativa al fondamento delle loro decisioni non deve avere il risultato di diminuire il livello di protezione del consumatore rispetto alla protezione che gli garantirebbe, nel rispetto del diritto comunitario, l'applicazione del diritto da parte dei tribunali;

considerando che le parti hanno il diritto di essere informate delle decisioni adottate e delle loro motivazioni; che la motivazione delle decisioni costituisce un elemento necessario per garantire la trasparenza e la fiducia delle parti nel funzionamento delle procedure extragiudiziali;

considerando che, in conformità con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'accesso ai tribunali costituisce un diritto fondamentale che non conosce eccezioni; che quando il diritto comunitario garantisce la libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato interno, la possibilità per gli operatori, compresi i consumatori, di adire le giurisdizioni di uno Stato membro per decidere le controversie cui le loro attività economiche possono dar luogo, allo stesso titolo dei cittadini di questo Stato, costituisce il corollario di tali libertà; che le procedure extragiudiziali non possono proporsi di sostituire il sistema giudiziario; che di conseguenza l'utilizzazione della via extragiudiziale non può

privare il consumatore del suo diritto d'accesso ai tribunali se non quando egli lo accetti esplicitamente, in piena conoscenza di causa e in una fase posteriore all'insorgere della controversia;

considerando che a volte e indipendentemente dall'oggetto e dal valore della controversia, le parti e in particolare il consumatore in quanto parte del contratto ritenuta economicamente più debole e giuridicamente meno esperta dell'altra parte contraente, possono aver bisogno dell'assistenza e della consulenza giuridica di un terzo per meglio difendere e proteggere i loro diritti;

considerando che, per ottenere un livello di trasparenza e diffusione delle procedure extragiudiziali che garantisca il rispetto dei principi esposti nella presente raccomandazione, ed inoltre per facilitare il loro collegamento in rete, la Commissione prenderà l'iniziativa di creare una base di dati riguardante gli organismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie in materia di consumo che offrono tali garanzie; che il contenuto della base di dati sarà costituito dall'informazione che gli Stati membri che intendono partecipare a questa iniziativa comunicheranno alla Commissione; che per consentire un'informazione standardizzata e per semplificare la trasmissione di tali dati sarà messa a disposizione degli Stati membri una scheda d'informazione standard;

considerando infine che la determinazione dei principi minimi riguardanti la creazione e il funzionamento delle procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie in materia di consumo sembra, nelle attuali condizioni, necessaria a livello comunitario per sostenere e integrare, in un settore essenziale, le iniziative realizzate dagli Stati membri, al fine di garantire, in conformità con l'articolo 129 A del trattato, un elevato livello di protezione dei consumatori; che non eccede quanto è necessario per assicurare il corretto funzionamento delle procedure extragiudiziali, e che è quindi conforme al principio di sussidiarietà,

RACCOMANDA che tutti gli organismi esistenti o che saranno creati in futuro e che avranno come competenza la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo rispettino i seguenti principi:

## I

### Principio d'indipendenza

L'indipendenza dell'organo responsabile dell'adozione della decisione è garantita in modo tale da assicurare l'imparzialità della sua azione.

Quando la decisione è adottata individualmente, questa indipendenza è garantita in particolare attraverso le seguenti misure:

- la persona designata possiede la capacità, l'esperienza e la competenza, in particolare in materia giuridica, necessarie allo svolgimento delle sue funzioni;
- la persona designata gode di un mandato irrevocabile di durata sufficiente e garantire l'indipendenza della

sua azione e non può essere destituita senza giustificato motivo;

- quando la persona designata è nominata o retribuita da un'associazione professionale o da un'impresa, essa non deve aver svolto attività lavorative, nel corso dei tre anni precedenti la sua entrata in funzione, per questa associazione professionale o per uno dei suoi membri o per l'impresa in questione.

Quando l'adozione della decisione è collegiale, l'indipendenza dell'organo responsabile dell'adozione della decisione può essere garantita attraverso la rappresentanza paritaria dei consumatori e dei professionisti o attraverso il rispetto dei criteri sopra enunciati.

## II

### Principio di trasparenza

Sono adottati mezzi adeguati a garantire la trasparenza della procedura. Tali mezzi comprendono:

- 1) la comunicazione scritta a qualunque soggetto che lo richiama, delle seguenti informazioni:
  - una descrizione precisa dei tipi di controversie che possono essere sottoposti all'organo, nonché gli eventuali limiti esistenti per quanto riguarda la copertura territoriale e il valore dell'oggetto delle controversie;
  - le norme relative alla presentazione del reclamo all'organo competente, compresi i passi previamente imposti al consumatore nonché altre regole procedurali, in particolare quelle relative al carattere scritto o orale della procedura, alla comparizione personale e alle lingue procedurali;
  - il costo eventuale della procedura per le parti, comprese le regole riguardanti la ripartizione delle spese al termine della procedura;
  - il tipo di regole sulle quali si fondano le decisioni dell'organo (disposizioni legali, equità, codici di condotta, ecc.);
  - le modalità di adozione delle decisioni nell'ambito dell'organo;
  - il valore giuridico della decisione, precisando chiaramente se ha o no natura vincolante per il professionista o per entrambe le parti. Se la decisione è di natura vincolante, devono essere precisate le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto della decisione. Devono inoltre essere indicate le vie di ricorso eventualmente esistenti per la parte che non ha ottenuto soddisfazione.
- 2) La pubblicazione, da parte dell'organo competente, di una relazione annuale relativa alle decisioni adottate, che consentirà di valutare i risultati ottenuti e d'identificare la natura delle controversie che gli sono state sottoposte.

## III

**Principio del contraddittorio**

La procedura da seguire comporta la possibilità, per tutte le parti interessate, di far conoscere il proprio punto di vista all'organo competente e di prendere conoscenza di tutte le posizioni e di tutti i fatti avanzati dall'altra parte, nonché eventualmente delle dichiarazioni degli esperti.

## IV

**Principio di efficacia**

L'efficacia della procedura è assicurata da misure che garantiscano:

- l'accesso del consumatore alla procedura, senza essere obbligato a ricorrere ad un rappresentante legale;
- la gratuità della procedura o la determinazione di costi moderati;
- la fissazione di termini brevi tra la presentazione del reclamo all'organo e l'adozione della decisione;
- l'attribuzione di un ruolo attivo all'organo competente che gli consenta di prendere in considerazione tutti gli elementi utili alla risoluzione della controversia.

## V

**Principio di legalità**

La decisione dell'organo non può avere il risultato di privare il consumatore della protezione che gli garantiscono le disposizioni imperative della legge dello Stato sul territorio del quale l'organo è stabilito. Nel caso di controversie transfrontaliere, la decisione dell'organo non può avere il risultato di privare il consumatore della protezione che gli garantiscono le disposizioni imperative della legge dello Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente, nei casi previsti dall'articolo 5 della Convenzione

di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Qualunque decisione è motivata e comunicata quanto prima per iscritto o in qualunque altra forma adeguata alle parti interessate.

## VI

**Principio di libertà**

La decisione dell'organo può essere vincolante nei confronti delle parti solo se esse ne sono state precedentemente informate e l'hanno accettato esplicitamente.

L'adesione del consumatore alla procedura extragiudiziale non può derivare da un impegno che precede l'origine della vertenza, quando questo impegno ha come effetto di privare il consumatore del suo diritto di adire le giurisdizioni competenti per la risoluzione giudiziaria della controversia.

## VII

**Principio di rappresentanza**

La procedura non può privare le parti del diritto di farsi rappresentare o accompagnare da un terzo in qualunque fase della procedura stessa.

LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE è indirizzata agli organismi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, a qualunque persona fisica o giuridica responsabile per la creazione o il funzionamento di tali organismi, nonché agli Stati membri, nella misura in cui essi vi partecipano.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1998.

*Per la Commissione*

Emma BONINO

*Membro della Commissione*